



I piccioni nella legislazione

Di seguito è riportato un sunto delle più importanti prescrizioni legali vigenti per i piccioni. Valgono naturalmente anche per questi animali tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di infliggere dolori o lesioni.

Obbligo di formazione e di autorizzazione (art. 101 lett. c n. 7, art. 102 cpv. 4 OPAn)

La detenzione privata di piccioni non richiede una formazione né un'autorizzazione. Chi invece cede discendenti di oltre dieci coppie di piccioni all'anno deve disporre di un'autorizzazione cantonale e frequentare una formazione per la detenzione e l'allevamento di tali animali.

Contatti sociali (art. 13 OPAn)

I piccioni sono animali sociali che non possono essere tenuti senza offrire loro la possibilità di avere un contatto con i loro conspecifici.

Foraggiamento (art. 4 OPAn)

Gli animali devono essere approvvigionati regolarmente e in quantità sufficiente con foraggio adeguato e con acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Cura (art. 5 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. I difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali devono essere immediatamente eliminati o devono essere presi provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli animali. I piccioni malati o feriti devono essere curati e trattati o abbattuti.

Illuminazione (art. 33 OPAn)

I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale. Nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel parco interno è di almeno 15 lux; fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e i nidi per la deposizione delle uova.

Clima dei locali (art. 11 OPAn)

Il clima nei parchi interni deve essere adeguato agli animali. Deve essere garantito l'afflusso di aria fresca.

Requisiti minimi per i parchi (art. 7, 10, 24, 34, 66, allegato 1 tab. 9-3, tab. note 9–3 lett. a–e OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo ed essi non possano fuggire. I pavimenti devono essere sufficientemente puliti in modo che i piccioni non possano contagiarsi con agenti patogeni. Nel parco interno è necessario un posatoio sopraelevato per ciascun piccione (assi / posatoi singoli). Nel parco esterno i posatoi sopraelevati possono essere collocati anche a diverse altezze. I posatoi non possono essere rivestiti di carta vetrata. Per ogni coppia di piccioni, durante la cova e l'allevamento deve essere disponibile 1 cella con installato un nido. Tutti i piccioni devono avere la possibilità di bagnarsi con acqua fresca almeno una volta a settimana. I parchi devono disporre di un numero sufficiente di impianti di foraggiamento e abbeverata. Tutte le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.

I parchi devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. La superficie minima dei parchi interni è di 2 m² risp. 3 m² per i parchi con parte anteriore aperta, con un'altezza minima di 1,8 m² per ciascuno di essi. I parchi esterni devono misurare almeno 3 m² e non sono obbligatori per i piccioni che hanno la possibilità di volare liberamente all'esterno ogni giorno. Per la densità di occupazione, bisogna considerare se i piccioni hanno la possibilità di volare liberamente all'esterno ogni giorno, se si trovano nella fase di cova o di allevamento e se si tratta di animali di grossa o piccola taglia. Ad esempio, possono essere tenuti in un parco con parte anteriore aperto con una superficie di 3 m² 8 piccioni grandi oppure 10 piccioni piccoli con possibilità di volare liberamente all'esterno. Durante il periodo di cova o di allevamento, invece, su tale superficie sono ammessi solo 6 piccioni piccoli o 5 grandi.

Allevamento (art. 25, 29, 30a cpv. 4 lett. b OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani. Sono vietate le varietà di allevamento che non possono allevare i loro piccoli senza l'aiuto dell'essere umano. Non possono essere esposti animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2).

Trasporto (art. 15 LPAn; art. 156, 157, 167 OPAn)

I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure. Se necessario, gli animali devono essere abbeverati prima e durante il trasporto. I contenitori di trasporto devono avere sufficienti aperture di ventilazione ed essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale.

Pratiche vietate (art. 4 LPAn; art 16 OPAn)

È vietato infliggere ingiustificatamente dolori o lesioni, motivo per cui occorre rinunciare a usare come dissuasori per piccioni oggetti appuntiti, sostanze corrosive e mezzi comparabili. Nelle gare con piccioni viaggiatori gli animali non possono essere sottoposti a un sovraccarico inutile.

Uccisione (art. 177, 179 OPAn)

I piccioni possono essere uccisi soltanto da persone esperte e addestrate. Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale e l'operazione di uccisione deve essere sorvegliata fino al sopraggiungere della morte.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni legali (LPAn = legge sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza del 10 gennaio 2018 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Per ulteriori informazioni consultare il sito www.usav.admin.ch >> Protezione degli animali.